

Pubblicato il 04/04/2019

N. 02063/2019 REG.PROV.CAU.  
N. 03868/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso R.G. n. 3868 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Caradonna (cod. fisc.: CRDCLD83H61H700E) e con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore; Arma dei Carabinieri - Commissione per gli Accertamenti Psico-Fisici, in persona del Presidente pro-tempore, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 370041/2-11 del 26 marzo 2019 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "...*INIDONEO al concorso*

*per titoli ed esami, per l'ammissione al 9° corso triennale (2019-2022) di 536 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri?* in quanto presenta “*valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dall'art. 587 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.90*”;

- della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, nella parte in cui risulta indicato un indice di massa grassa del 27,40 %;

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.P.R. n. 207/2015, nonché della Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare recante “*modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici*” emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207;

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 9, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “*il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali*”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 5, del bando di concorso, nella parte in cui non prevede che i candidati non ricompresi nei valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva possano essere

sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica;

- ove occorra e per quanto di ragione, delle “*Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 9° corso triennale (2019-2022) di 536 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri*” di cui all'Allegato C al f. n. 126/1-8-4-2018 di prot. Dell'8 febbraio 2019 del C.N.S.R.;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

*e per il conseguente accertamento*

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

*e in subordine*, per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

1. Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., intesa ad evidenziare l'interesse del ricorrente al completamento delle prove selettive *in itinere*;

Considerato che il ricorrente ha prodotto, fra l'altro, alcune certificazioni, che attestano una sua diversa condizione sanitaria (All. 7 e 8 al ricorso);

Ravvisata l'opportunità -in ragione del perseguimento dell'interesse pubblico alla massima concentrazione, alla più celere definizione del presente giudizio ed alla certezza della situazioni giuridiche nonché al perseguimento dell'ulteriore interesse pubblico a non lasciare condizioni di incertezza, per un tempo relativamente lungo, nelle attività organizzative della P.A.- di poter disporre sin da ora una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad effettuare l'esame bioimpedenziometrico nonché ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno di “*valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dall'art. 587 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.90*”, al fine di acclarare il coefficiente attribuibile al candidato nonché la sua idoneità o meno al reclutamento, incaricando di ciò la

Commissione Sanitaria d'Appello, sita in viale Piero Gobetti, n. 6, Roma, che provvederà a mezzo di una Commissione Medica - con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II- che dovrà rispondere ai quesiti, secondo i criteri di seguito esposti:

a) la verificaione dovrà aver luogo nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notificazione del presente Decreto;

b) a seguito della verificaione dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso - oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 5 (cinque) giorni;

c) alla verificaione potranno partecipare, oltre ai difensori, anche i consulenti di fiducia, per cui le parti dovranno essere preavvertite almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l'incombente istruttorio;

2. Ritenuto che, allo stato, anche alla luce del principio di proporzionalità, nella ponderazione degli interessi in conflitto, appare opportuno assegnare prevalenza all'interesse privato e disporre l'ammissione "*con riserva*" del ricorrente a partecipare al prosieguo delle prove selettive - ove non ancora completate- impregiudicata ogni decisione collegiale, fermo restando l'onere del suddetto ricorrente di impugnare la graduatoria definitiva, nei termini decadenziali, decorrenti dalla pubblicazione della stessa - ove non contemplici la sua posizione- notificando anche ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa;

3. Ravvisata altresì l'opportunità di ordinare alla P.A., per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 ed all'art. 2, comma 2°, cpa, il deposito, ai sensi dell'art. 46 cpa, di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso, contenente, in particolare,

documentati chiarimenti in ordine alla data ed agli estremi della pubblicazione della graduatoria del concorso *de quo* nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, entro il termine di giorni 20 (dieci), decorrente dalla comunicazione o notificazione del presente Decreto;

4. Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrà provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie;

P.Q.M.

accoglie ed ammette "*con riserva*" il ricorrente a partecipare al prosieguo delle prove selettive - ove non ancora completate- impregiudicata ogni decisione collegiale.

Dispone incumbenti istruttori, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 20 maggio 2019, ore di rito.

Onera la parte ricorrente della notificazione del presente atto, presso la sede reale, all'Amministrazione intimata ed alla predetta Commissione Sanitaria d'Appello.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.L.g.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 3 aprile 2019.

**Il Presidente**  
**Concetta Anastasi**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.